

**DIREZIONE DOGANE**  
**Ufficio AEO, *compliance* e grandi imprese**

Prot.: 122278/RU  
Rif: 59294/RU del 31/01/2023

Roma, 03/03/2023

A: MAREXPOT GLOBAL  
FORWARDING Srl  
A mezzo P.E.C

DIREZIONE TERRITORIALE II  
LIGURIA, PIEMONTE E VALLE  
D'AOSTA

UFFICIO DELLE DOGANE DI  
GENOVA 1

OGGETTO: Rilascio dello status di Operatore Economico Autorizzato - Società: MAREXPOT GLOBAL FORWARDING SRL - Cod. EORI: IT00278270103 - Istanza numero: IT9221032022AEOF69 - Tipo di autorizzazione richiesta: AEOF

In esito all'istanza presentata da codesta Società per l'ottenimento dell'autorizzazione AEOF, considerate le analisi effettuate dall'Ufficio delle Dogane di Genova 1 nonché le conclusioni del medesimo Ufficio, condivise anche dalla Direzione territoriale in indirizzo, si conferma il giudizio espresso circa la capacità del richiedente di soddisfare i criteri per il rilascio dell'autorizzazione in oggetto.

Tanto premesso, in data 03/03/2023 si è provveduto, ai sensi del combinato disposto degli artt.22 (par. 3) e 38 del CDU, al rilascio dell'autorizzazione **IT AEOF 23 1985**, di cui è possibile acquisire copia nel Generic Trader Portal presso cui si è presentata l'istanza, con affidabilità A e validità a decorrere dal 08/03/2023. I benefici previsti in materia doganale e di sicurezza, a seconda del livello di affidabilità raggiunto, verranno attivati dalla data di validità dell'autorizzazione.

A tale autorizzazione si applicano le disposizioni di cui agli artt.22 e seguenti del CDU nonché dei corrispondenti atti di esecuzione e delegati di cui ai Regolamenti UE 2015/2447 e 2015/2446, in particolare si evidenzia che l'autorizzazione potrà essere:

- sospesa, ai sensi degli articoli 23 CDU, qualora l'amministrazione doganale ritenga che possano sussistere sufficienti motivi di annullamento, revoca o modifica e negli altri casi di cui all'art. 16 del Reg. UE 2015/2446;
- modificata o revocata, ai sensi dell'art. 28 del CDU, a seguito di richiesta del destinatario o al venir meno delle condizioni che ne hanno costituito il fondamento;

- riesaminata, in conseguenza di modifiche della legislazione doganale e negli altri casi indicati nell'art. 15 del Reg. UE 2015/2446;
- annullata laddove, ai sensi dell'art. 27 del CDU:
  - a) la decisione sia stata adottata sulla base di informazioni inesatte o incomplete;
  - b) il destinatario della decisione sapeva o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere che le informazioni erano inesatte o incomplete;
  - c) in presenza d'informazioni esatte e complete, la decisione sarebbe stata diversa.

Si rammenta, poi, che ai sensi dell'art. 23.2 del citato Codice doganale dell'Unione il destinatario della decisione in presenza di eventuali fattori potenzialmente in grado di incidere sul mantenimento o sul contenuto dell'autorizzazione, emersi dopo l'adozione della decisione, ha l'obbligo d'informarne senza indugio le autorità doganali.

Un monitoraggio costante per la verifica della permanenza del rispetto dei requisiti previsti per il rilascio dell'autorizzazione, coerentemente con il risultato dell'attività di audit, con il livello di affidabilità dell'operatore economico e con i "rischi rimanenti" riportati nel referto consegnato a codesta Società, verrà effettuato dalla Direzione II – Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta per il tramite dell'Ufficio delle dogane di Genova 1 al fine di individuare, tempestivamente, eventuali elementi che potrebbero avere un impatto sull'autorizzazione stessa.

La Dirigente  
Paola Paliano

Firmato digitalmente